

Cassazione. Scatta la «protezione sussidiaria»

Rifugiati-condannati, il rischio di tortura blocca l'espulsione

Patrizia Maciocchi

ROMA

■ La legge interna che consente di respingere il rifugiato condannato con una sentenza definitiva per un reato che vada quattro a dieci anni, deve essere “disapplicata”, in base alla Carta di Nizza e alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, se esiste un rischio di trattamenti inumani e degradanti.

La Cassazione (sentenza 49242) accoglie il ricorso di un cittadino nigeriano, in carcere per espire una pena con deadline 1° gennaio 2018. Il detenuto aveva chiesto sia al magistrato di sorveglianza sia al Tribunale di sorveglianza di annullare il no alla revoca anticipata della misura dell’espulsione dal territorio, essendoci i presupposti per la protezione sussidiaria. Entrambi i giudici avevano negato l’esame “immediato” anche se con motivazioni diverse: uno per il non prossimo fine pena e l’altro per la possibilità di fare la domanda di protezione in via ordinaria, rivolgendosi alle sezioni specializzate (Dl 13/2017) “aspettando” in caso la risposta in un Cie. La Cassazione, afferma invece il dovere di esprimersi da parte dei giudici

della misura di sicurezza.

La Suprema corte passa poi al “cuore” della questione ricordando che l’articolo 20 del Dlgs 251/2007, il quale legittima, in linea con il Testo unico sull’immigrazione, il respingimento per motivi di sicurezza anche nel caso di serio rischio di pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti, è in palese violazione della Carta di Nizza e della Convenzione europea dei diritti umani: circostanza che lo rende disapplicabile.

I giudici sottolineano, pur non potendo applicarla perché intervenuta nel corso della stesura del procedimento, la tutela rafforzata che sul punto offre la legge sul divieto di tortura (110/2017). Una norma che “cancella” l’inadeguatezza del testo unico sull’immigrazione per quanto riguarda le condizioni di ostacolo all’espulsione. La nuova legge non contiene, infatti, alcun riferimento alla pena di morte o ai trattamenti contrari al senso di umanità, ma solo alla tortura e alla violazione sistematica e grave dei diritti umani. Aspetti che rendono assoluto, senza eccezioni, il divieto di respingimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

